Località , lì --/--/2023

Spett. le

Agenzia delle Entrate

DP/DR

Ufficio Territoriale di \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sede

Via

*Oggetto:* **Richiesta rimborso IRPEF ritenute Fondo di Previdenza ai sensi dell’art. 37 del DPR 602/1973**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(**PROV**.) il \_\_\_\_\_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (**PROV**) in Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_

cf \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

**PREMESSO**

Che è stato dipendente del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e pertanto iscritto "di diritto", per l'indicato periodo di servizio senza soluzione di continuità al FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.P.R. 17 marzo 1981 n. 211);

Che il predetto FONDO DI PREVIDENZA ha erogato una indennità di fine rapporto, come previsto dall’art. 4 del Regolamento di attuazione del Fondo stesso (D.P.R. n. 1034 del 21/12/1984), in funzione degli anni di effettivo servizio (\_\_\_\_), utili ai fini del calcolo della suddetta indennità, nella misura lorda di Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e gravata di ritenuta alla fonte determinata in Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, erogando un importo netto di Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (i suddetti importi, come risulta dai documenti allegati, sono stati erogati con queste modalità: acconto deliberato in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mandato n. \_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_; saldo deliberato in data \_\_\_\_\_\_\_ mandato n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***n.b. l’importo potrebbe essere stato erogato in un’unica soluzione, per cui riportare solo i dati del saldo***);

**TENUTO CONTO**

* che in base alla Ordinanza della Corte di Cassazione n. 11626 del 11/05/2017 *"in tema di IRPEF, l'indennità supplementare corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle* ***"indennità equipollenti" di cui all'art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986,*** *sicché rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto" (così Cass. 19859/16, che ha specificato quanto affermato da Cass. 9430/03; nello stesso senso, Cass. 2458/17);*
* che tale giurisprudenzaè ormai consolidata da ulteriori sentenze successive (vedasi, tra le altre, la n. 23896 del 01/08/2022);
* che l’importo dell’indennità corrisposta dal Fondo di Previdenza a ogni iscritto, in base all’art. 10 del suo Regolamento (D.P.R. n. 1034 del 21/12/1984), è determinato *“dal Consiglio di amministrazione per ciascun esercizio, entro il termine di approvazione del relativo rendiconto, dividendo il totale delle entrate di cui alla lettera a) dell'art. 5, che relativamente allo stesso esercizio sono attribuite al fondo di previdenza, per il totale degli anni di servizio maturati, ai fini dell'indennità ,dagli iscritti cessati dall'impiego nell'esercizio medesimo”*.
* Tale importo, come è costantemente indicato dalle Circolari annuali emesse dal Fondo di Previdenza relativa alle diverse erogazioni tra cui l’indennità aggiuntiva al TFR, *“la cui misura è unica e prescinde dalla qualifica e dalla retribuzione, è determinata dal Consiglio di Amministrazione secondo i criteri previsti dal Regolamento (art. 10 D.P.R. n. 1034/1984 ) ed è corrisposta, in relazione al numero degli anni di servizio civile, di ruolo e non di ruolo, prestato dalla data di effettiva immissione in servizio alla data di effettiva cessazione di appartenenza al personale del già Ministero delle Finanze e delle Agenzie fiscali, ivi compresi i periodi di assenza utili ai fini della pensione, valutando per intero la frazione di anno superiore a sei mesi e trascurando il periodo inferiore o uguale a sei mesi.”* (il testo sopra riportato è quello presente nella Circolare 1/2023 del 23/12/2022, identico a quello delle Circolari relative agli anni precedenti). Quindi si può ulteriormente affermare che la sua determinazione non ha alcuna relazione con i meccanismi propri del calcolo del TFR, sia per la definizione dell’imponibile che dell’imposta da applicare, ma è riconducibile a quelli propri delle indennità equipollenti;
* che la Circolare n. 3 del 28/02/2012 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Normativa, relativa all’imposizione fiscale delle indennità di fine rapporto di cui all’art. 17 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) – D.P.R. 917/1986 all’art. 3, relativo alla “Tassazione separata” di tali indennità (tassazione prevista dalle citate Ordinanze della Corte di Cassazione), prevede che *“l'imponibile da assoggettare a tassazione separata è determinato … per le indennità equipollenti, al netto della riduzione percentuale e dell'abbattimento forfetario di euro 309,87 per tutti gli anni di anzianità lavorativa, proporzionalmente riferibili alla parte da assoggettare a tassazione separata”;*
* che per quanto riguarda la riduzione percentuale indicata dalla citata Circolare 3, considerando che come precisa l’Ordinanza della Cassazione n. 11626/2017 il fondo *“può ritenersi alimentato, in massima parte, da premi di produttività e da incentivi all'attività d'istituto. L'erogazione in questione costituisce, pertanto, una forma di retribuzione differita”,* si fa riferimento, anche se in difetto, alla riduzione applicata nel Trattamento di fine servizio (TFS). Questa riduzione è corrispondente al rapporto fra l’aliquota del contributo previdenziale posto a carico del lavoratore e l’aliquota complessiva del contributo stesso: per i dipendenti *dell’Agenzia delle Entrate/Dogane* il contributo previdenziale complessivo è pari al 9,60 per cento della retribuzione, di cui il 2,50 per cento è a carico del dipendente (articolo 37 del Dpr n. 1032/73), per cui la riduzione percentuale è pari al 26,04 % (2,50/9,60 x 100);
* che di conseguenza la determinazione dell’imponibile, cui applicare la relativa imposta IRPEF, da erogare al sottoscritto è stata effettuata in violazione delle disposizioni previste dall'art. 17, comma 1 lett. a, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e delle citate disposizioni di giurisprudenza oramai consolidata;

**SI CHIEDE**

il rimborso dell'IRPEF operata in eccesso al regime di tassazione separata, risultante dagli articoli 17-19 D.P.R. 917/1986, dal Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella misura di euro 3.753,65 **s**ulla liquidazione della indennità c.d. "di fine rapporto" secondo la definizione che ne dà il medesimo Fondo erogatore, come da seguente prospetto:

| **RICALCOLO IRPEF** |
| --- |
| **MISURA LORDA BUONUSCITA FONDO PREVIDENZA** | € |
| ANNI DI SERVIZIO UTILI |  |
| ESENZIONE 26,04% | € |
| RIDUZIONE (€ 309,87 X N. ANNI SERVIZIO UTILI) | € |
| **IMPONIBILE IRPEF CORRETTO** | € |
| ALIQUOTA IRPEF | 23,00% |
| IRPEF DOVUTA | € |
| IRPEF VERSATA/TRATTENUTA | € |
| **IRPEF DA RIMBORSARE** | **€** |

Si allegano n.**1 o 2** Comunicazioni dell'organo competente del Fondo di Previdenza,

- Acconto indennità aggiuntiva di fine rapporto - mandato n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_;

- Saldo dell'indennità aggiuntiva di fine rapporto - mandato n. \_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_;

- Circolare n. 1/2023 del Fondo di Previdenza

- Carta di identità e Codice fiscale

In fede